

ACCORDO QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DEL
“Laboratorio di Tecnologie per le scienze della vita”
DENOMINATO
“Life Science technological Lab (LisTechLab)”

TRA

IRCCS POLICLINICO OSPEDALE SAN MARTINO, codice fiscale e partita iva 02060250996, con sede legale in Genova (GE), Largo R. Benzi 10, 16132, pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Salvatore Giuffrida nato a Riposto (CT) il giorno 30/10/1963, domiciliato per la sua carica a Genova, in Largo R. Benzi, 10 (d'ora innanzi anche, *breviter*, "IRCCS" o "Policlinico")

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova (GE), Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Federico Delfino, nato a Savona, il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente Accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2022 (d'ora innanzi anche, *breviter*, "UNIGE"),
qui di seguito anche denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

a) Il Policlinico è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi-

co (IRCCS) riconosciuto dal Ministero della Salute per le discipline dell'Oncologia e delle Neuroscienze e in tali ambiti vanta una notevole produzione scientifica risultante da un rilevante numero di pubblicazioni;

b) il Policlinico, oltre che centro di ricerca sanitaria clinica e traslazionale, costituisce un ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale la cui mission assistenziale si coniuga con quella di ricerca al fine di migliorare le cure e l'assistenza specifica del paziente;

c) il Policlinico, inoltre, costituisce la struttura di riferimento del polo didattico della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Ateneo genovese sia per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sia per i Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master di I e II Livello che per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie; anche nelle strutture assistenziali, pertanto, si svolge attività di ricerca sia biomedica sia clinica perseguendo la massima integrazione con il sistema universitario;

d) UNIGE ha tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere la formazione e la ricerca e partecipa alla realizzazione di progetti formativi e scientifici sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere;

e) UNIGE è l'ente accademico che opera sul territorio ligure nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico, mettendo a disposizione degli enti pubblici e privati le pro-

prie competenze – tra l'altro - nei campi dell'ingegneria, dell'informatica, della matematica, della fisica, delle scienze mediche e biologiche, delle scienze sociali (incluse le scienze giuridiche) in tutti i settori scientifici disciplinari connessi, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali e ai processi comunicativi avanzati;

f) nell'ambito di UNIGE, il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGLMI); il Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES); il Dipartimento di Medicina Interna (DIMI); il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL); il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC); il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) e il Dipartimento di Matematica (DIMA) collaborano in numerosi progetti di ricerca scientifica incentrati sullo studio di nuove tecnologie per la ricerca traslazionale in medicina;

g) nell'ambito di UNIGE è, inoltre, attivo il Centro Interdipartimentale di Eccellenza per la Ricerca Biomedica (CEBR), la cui attività prevede, tra l'altro, lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie per studi a livello cellulare e sub-cellulare;

h) a seguito dell'Avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di

base” , sul tema Neuroscienze e Neurofarmacologia, è stato finanziato il progetto MNESYS (A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease) che vede coinvolte UNIGE (con i dipartimenti DINOEMI, DIMES, DIMI, DISSAL, DIBRIS, DIMA) e il Policlinico che sarà attivo per i prossimi tre anni a partire da gennaio 2023 ed in cui il tema delle “Neurotecnologie” e delle “Neuroscienze computazionali” svolge un ruolo centrale;

- i) in data 12.10.2020 è stato sottoscritto tra UNIGE e Policlinico l'accordo quadro che disciplina la costituzione del 'Life Science Computational Lab (LISCOMPlab)' dedicato allo sviluppo di metodi computazionali per l'analisi e la modellizzazione di dati biomedicali e sanitari generati all'interno dell'IRCCS;
- j) UNIGE è altresì parte integrante dell'Ospedale Policlinico San Martino, il quale assicura la realizzazione della collaborazione tra SSR e Università ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e persegue – garantendone la complementarietà e l'integrazione - finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca;
- k) le Parti ritengono opportuno collaborare per il potenziamento dell'attività di ricerca traslazionale in medicina in ambito neurologico e, in prospettiva, oncologico. Questo al fine di creare una sinergia virtuosa che porti all'interno dell'IRCCS tecnologie avanzate (hardware e software) per lo studio di modelli sperimentali per la medicina di precisione e personalizzata, e che, a sua volta, garantisca l'interazione con la neurologia e, in prospettiva, con

l'oncologia clinica per lo sviluppo di nuovi approcci e tecnologie in medicina. In questo contesto, tra UNIGE e IRCCS sono già in corso attività di ricerca in collaborazione aventi quale principale obiettivo scientifico lo sviluppo di nuovi modelli sperimentali integrati con tecnologie ingegneristiche (es. brain-on-a-chip; organ-on-a-chip) e per la diagnosi e il monitoraggio del paziente (es. modelli predittivi e sviluppo di sistemi di stimolazione sensoriale per patologie neurodegenerative). In sinergia con il laboratorio computazionale (LiSCompLab), si intendono applicare anche metodi di intelligenza artificiale e di machine learning a dati neurologici, clinici e di imaging, e di cooperare per la realizzazione di nuove soluzioni in medicina predittiva, preventiva, e personalizzata ("P3 medicine");

l) l'interesse alla costruzione e animazione di un Laboratorio di Tecnologie Biomediche per ricerca traslazionale metterà a sistema molte iniziative già in atto tra docenti e ricercatori dei dipartimenti coinvolti e potrà ampliarsi a beneficio del personale dell'IRCCS. In particolare, si prevede di sviluppare attività di ricerca e trasferimento tecnologico nei seguenti ambiti:

- sviluppo di nuovi sistemi di indagine in ambito neurologico e, in prospettiva, oncologico, che applichino nuove tecnologie di indagine (sensoristica, biomateriali, nanotecnologie, stampanti 3D) con integrate tecniche computazionali (in collaborazione con LiSCompLab);
- studio dell'interazione cervello-macchina, corpo-macchina;

- sviluppo di sistemi e modelli bioingegneristici per la medicina di precisione e più in generale per la ricerca traslazionale;
- sviluppo di nuove metodologie e approcci terapeutici personalizzati basati su tecniche di bio/neuroingegneria e AI (in collaborazione con LiSCompLab).

m) la creazione del laboratorio congiunto richiede la collaborazione di esperti, in ambito universitario e del Policlinico, in molteplici discipline, quali: ingegneria biomedica, micro e nano tecnologie, tecnologie dei materiali, bioinformatica, ricerca biomedica, ricerca clinica traslazionale, sanità pubblica, pianificazione e programmazione sanitaria e industriale; potrà, inoltre, generare nuove figure professionali con conoscenze transdisciplinari in gestione delle tecnologie, elaborazione e gestione dei dati biomedicali e sanitari;

n) le Parti ritengono che sia necessario garantire che gli obiettivi perseguiti con il presente Accordo Quadro si realizzino nell'ambito di strutture pubbliche, capaci di garantire il cittadino sugli intenti e sulle potenzialità del progetto, secondo modalità trasparenti di collaborazione, al fine di utilizzare sinergicamente le reciproche risorse e valorizzare lo scambio di conoscenze e professionalità.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la realizzazione di un Laboratorio Congiunto di Tecnologie Biomediche per la ricerca traslazione (LisTechLab) capace di mettere a sistema le competenze relative alle tecnologie avanzate e alle metodologie bioingegneristiche con gli aspetti innovativi della ricerca sperimentale in medicina per gli ambiti neurologico e, in prospettiva, oncologico.

Art. 3 – Ubicazione

1. LisTechLab è ospitato nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Ospedale Policlinico San Martino, siti al II piano Torre D dell'edificio IST Nord (ex CBA).

2. La dotazione strumentale e di personale dedicata alle attività del laboratorio è messa a disposizione da ciascuna Parte, per il tramite delle relative strutture o articolazioni interne, sulla base dei progetti scientifici concordati secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. La strategia e le linee di sviluppo di LisTechLab sono definite da un Comitato Scientifico composto da quattro rappresentanti, la cui nomina spetta rispettivamente a IRCCS per quanto riguarda due di essi e a UNIGE per quanto riguarda due di essi. Il Comitato Scientifico verifica periodicamente la realizzazione della strategia e delle linee di sviluppo del laboratorio e la sostenibilità economica dei progetti.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico di LisTechLab, designato di comune accordo tra i componenti del Comi-

tato stesso, che lo coordina, convoca le riunioni, stende l'ordine del giorno e il verbale.

3. Il Comitato Scientifico assume le proprie determinazioni deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. In via esemplificativa ma non esaustiva, il Comitato Scientifico:

- decide le linee di sviluppo scientifico e strategico di Lis'TechLab;
- cura la realizzazione degli obiettivi scientifici dei progetti intrapresi dal laboratorio;
- richiede alla struttura o articolazione interna di volta in volta individuata, all'interno di UNIGE o del Policlinico, di assumere le deliberazioni di competenza per la realizzazione degli obiettivi dei progetti sanitari e scientifici concordati;
- cura la stesura dei rapporti di avanzamento delle attività;
- gestisce le azioni di disseminazione dei risultati;
- compie ogni altra misura e adotta ogni altra azione necessaria all'attuazione della strategia del laboratorio.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

1. IRCCS si impegna:

- ad ospitare per la durata dell'accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, il personale dipendente dell'Università e quello ad essa afferente che sarà elencato in apposita comunicazione da predisporre a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- a mettere a disposizione del personale autorizzato ad accedere ai lo-

cali del Policlinico individuati nell'articolo 3 per le finalità previste dal presente Accordo:

a) dati sanitari e biomedicali, in conformità alla legislazione vigente in merito, necessari alla realizzazione dei progetti intrapresi dal laboratorio stesso;

b) strumentazione ed eventuali risorse economiche necessarie alla realizzazione dei progetti;

2. UNIGE si impegna:

a mettere a disposizione del personale del Policlinico che parteciperà ai progetti comuni del laboratorio per le finalità previste dal presente Accordo:

a) dati di ricerca nell'ambito delle scienze della vita, di cui ha la titolarità, di interesse e utilità per i progetti intrapresi dal laboratorio stesso, in conformità alla legislazione vigente in merito;

b) strumentazione ed eventuali risorse economiche necessarie alla realizzazione dei progetti;

l'elenco del personale di cui al comma 1 sarà aggiornato e comunicato con comunicazione scritta almeno una volta all'anno.

Art. 6 - Personale universitario

1. Il personale afferente a UNIGE ospitato al Policlinico di cui all'articolo 5 comma 1 e che sia considerato eleggibile per la valorizzazione dei risultati scientifici nei bandi rivolti agli IRCCS dovrà svolgere l'attività di ricerca di cui alla Convenzione entro un monte orario non inferiore a 16 ore settimanali senza oneri a carico del Policlinico.

2. Il personale universitario assegnato al Policlinico di cui al punto precedente sarà equiparato ai ricercatori dell'IRCCS ai fini dell'accesso alle procedure di ricerca dell'IRCCS fatto salvo il rispetto del successivo comma 3 e salva la facoltà del Policlinico di revocare l'equiparazione ai propri ricercatori ove cessino le esigenze di ricerca del collaboratore.

3. Il personale di cui al primo comma dovrà affiliarsi nelle pubblicazioni sia al Policlinico sia ad UNIGE.

4. Al Policlinico è demandato il compito di mettere in atto ogni utile strumento di controllo per la verifica oggettiva del rispetto da parte del personale assegnato al Policlinico stesso nel numero di ore ai fini di quanto disposto dal punto 1.

5. L'efficacia del presente articolo è condizionata all'approvazione del Ministero della Salute.

Art. 7 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra UNIGE e IRCCS, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti e/o le strutture interessate, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi al-

la sicurezza e al trattamento dei dati di rispettiva titolarità.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi eventualmente sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Art. 8 - Oneri economici

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri economici.

2. La copertura finanziaria delle attività di ricerca di LisTechLab sarà a carico di progetti di ricerca congiunti. Il Comitato Scientifico definisce le modalità con cui tali risorse verranno impiegate al fine di realizzare gli obiettivi dei progetti stessi e individua di volta in volta la struttura amministrativa deputata a gestire le attività amministrative connesse.

Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo Quadro.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal termine di efficacia del presente Accordo Quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 10 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento di una Parte agli obblighi di cui all'Art. 5 o all'Art. 11 l'altra Parte avrà il diritto di chiedere la risoluzione anticipata tramite comunicazione scritta. La risoluzione del presente Accordo Quadro avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 11 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il presente Accordo Quadro non incide di per sé sui diritti di proprietà intellettuale di ciascuna delle Parti. Queste ultime convengono, in particolare, che ogni atto di trasferimento o concessione di licenze dovrà avvenire per iscritto e con specifica sottoscrizione resa dalla Parte di volta in volta coinvolta.

2. Compito del Comitato Scientifico è individuare azioni strategiche per la valorizzazione e lo sfruttamento degli asset nascenti.

3. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale relativa ai progetti congiunti viene definita nei rispettivi accordi attuativi.

Art. 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Art. 13 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e si-

curezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale e dei collaboratori ospitati presso i propri locali.

2. In applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 363 del 5.8.1998 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*) all'art. 10 (*Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio*), comma 1, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 14 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo Quadro presso i locali di IRCCS è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. IRCCS garantisce analoga copertura assicurativa ai dipendenti o

collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo Quadro.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo Quadro e agli accordi attuativi di cui all'Art. 7 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Art. 16 - Trasparenza e Anticorruzione

1. Nell'esecuzione della presente accordo, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana in materia di trasparenza e anticorruzione (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97) e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità,

astenedosi dal por- re in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 18 – Registrazione e imposte

1. Il presente Atto si compone di n. 16 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo Quadro, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, Art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di ciascuna Parte *per metà*.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura del Policlinico, che con nota scritta chiederà a Unige il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Per IRCCS

Il Direttore Generale

(Dott. Salvatore Giuffrida)

Per Università degli Studi di Genova

Il Rettore

(Prof. Federico Delfino)